

Revisione parziale della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), modifiche dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e abrogazione dell'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq)

Risultati della procedura di consultazione

1. Progetto in consultazione
2. Prese di posizione pervenute
3. Valutazione generale delle modifiche
4. Commento alle modifiche dei singoli articoli

1 Progetto in consultazione

Il progetto proponeva di ridurre al minimo l'impegno della Confederazione nel campo dei serbatoi. A tal fine era tuttavia necessaria, oltre a una modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC), l'abrogazione dell'ordinanza del 1° luglio 1998 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).

2 Prese di posizione pervenute

La consultazione si è protratta da fine giugno a metà settembre 2004.

Sono pervenute complessivamente 45 prese di posizione, suddivise come segue tra i diversi gruppi di partecipanti alla consultazione:

• partiti	4
• Cantoni	26
• associazioni economiche, industriali e professionali	19
• altri (1 Comune e privati)	11

3 Valutazione generale delle modifiche

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore e sostiene la modifica della LPAC e dell'OPAC come pure l'abrogazione dell'Oliq proposte dal Consiglio federale.

Partiti: PPD, PLR e UDC accolgono positivamente la rinuncia dell'UFAFP al suo impegno nel campo dei serbatoi e condividono lo snellimento delle norme vigenti. Temendo un pericolo a medio termine per le acque, il PS è invece contrario alla prevista revisione parziale e ribadisce che il fatto di sgravare la Confederazione dai suoi compiti di alta vigilanza, coordinamento e consulenza nonché dall'emanazione di aiuti all'esecuzione non deve implicare una perdita di qualità.

Cantoni: dalle prese di posizione dei Cantoni non emerge una chiara tendenza: passano dal rigetto alla piena approvazione. 16 Cantoni accolgono con riserva o pienamente le proposte di modifica del Consiglio federale, 10 Cantoni (tra cui alcuni grandi Cantoni come Berna, Zurigo e Vaud) respingono totalmente o in buona parte il pacchetto di revisione.

I Cantoni contrari deplorano in particolare che con la modifica l'UFAFP si ritira quasi completamente da un importante settore della protezione ambientale con il rischio che si giunga a 26 applicazioni diverse. Molti ritengono inoltre inammissibile che si modifichino le prescrizioni sui depositi di liquidi ad appena sei anni dall'ultima revisione. Parecchi Cantoni temono che gli adeguamenti necessari a livello cantonale comportino un carico maggiore e, nel contempo, compromettano la credibilità dell'esecuzione.

Pur accogliendo con favore la revisione parziale, la maggior parte dei Cantoni crede che per molti aspetti le previste riduzioni delle basi esecutive siano eccessive e propone pertanto dei

miglioramenti. Solo sette Cantoni desiderano mantenere l'attuale pacchetto normativo (Oliq inclusa), ma anche loro formulano proposte di miglioramento.

Classificazione dei liquidi nocivi alle acque: 9 Cantoni sollecitano una definizione più precisa del concetto di "liquidi nocivi alle acque", in particolare la deroga dall'obbligo di soddisfare le esigenze in materia di prevenzione, facile scoperta e ritenuta delle fughe di liquidi per i contenitori destinati al deposito di colaticcio, derrate alimentari e beni voluttuari. 12 Cantoni auspicano un'armonizzazione con le norme estere della classificazione dei liquidi nocivi alle acque. Ad eccezione della classificazione tedesca non vengono tuttavia proposte norme europee analoghe. Si chiede che rimanga in vigore almeno l'elenco dei liquidi nocivi alle acque allestito dall'UF AFP.

Obbligo di autorizzazione/obbligo di notificazione/catasto: 7 Cantoni e un Semicantone desiderano mantenere l'obbligo di autorizzazione per gli impianti di deposito e travaso di liquidi nocivi alle acque ai sensi delle prescrizioni attualmente in vigore. 5 Cantoni e un Semicantone sono favorevoli in linea di massima alla limitazione dell'obbligo cantonale di autorizzazione, mentre gli altri non si esprimono esplicitamente in merito. In totale 11 Cantoni sollecitano un'autorizzazione per determinati impianti anche al di fuori dei settori particolarmente minacciati. 16 Cantoni auspicano che venga mantenuto l'obbligo di notificazione per gli impianti non assoggettati all'obbligo di autorizzazione, al fine di disporre anche in futuro di un catasto di tutti gli impianti per il deposito e il travaso di liquidi nocivi alle acque. 3 Cantoni si oppongono invece esplicitamente all'obbligo di notificazione vista la sua insoddisfacente applicabilità. 8 Cantoni e un Semicantone sono contrari alla soppressione del catasto.

Controlli: 15 Cantoni e un Semicantone chiedono che l'OPAc definisca i termini per i controlli periodici.

Riempimento di contenitori per il deposito: 11 Cantoni sono favorevoli al mantenimento delle prescrizioni vigenti sul riempimento di contenitori per il deposito. Alcuni evidenziano che tali prescrizioni hanno comportato una diminuzione dei surriempimenti e che – unitamente all'obbligo generale di notificazione – in molti Cantoni fungono da base per un sistema esecutivo autoregolamentato (soluzione dei contrassegni).

Supporto esecutivo da parte dell'UF AFP: 9 Cantoni suggeriscono di applicare gli articoli 22 capoversi 2 - 2^{ter} LPAC e le disposizioni dell'OPAc sul deposito e il travaso di liquidi nocivi alle acque tramite una direttiva dell'UF AFP (p. es. principio della prevenzione, della facile scoperta e ritenuta delle fughe di liquidi, requisiti per il personale attivo nel settore dei depositi di liquidi, controllo della qualità per gli elementi d'impianto).

Disposizioni transitorie: 12 Cantoni chiedono disposizioni transitorie per poter proseguire l'esercizio degli impianti esistenti (garanzia del diritto acquisito per gli impianti vecchi ancora funzionanti che non soddisfano le prescrizioni vigenti sui serbatoi).

Rappresentanti dell'economia: le cerchie economiche approvano in linea di massima il progetto di revisione, visto soprattutto che le semplificazioni proposte consolidano l'autoresponsabilità dell'economia. Da più parti si pone tuttavia l'accento sull'importanza di un'applicazione unitaria e sulla garanzia della sicurezza giuridica. Le associazioni professionali del settore dei depositi propendono per il mantenimento dell'attuale obbligo di autorizzazione per la creazione di impianti di deposito e l'inclusione nella legge dei termini per i controlli periodici (revisione dei serbatoi e controllo dei sistemi di indicazione delle perdite). Esse suggeriscono inoltre ai Cantoni di delegare maggiormente compiti esecutivi al settore dei serbatoi ai sensi dell'articolo 49 capoverso 3 LPAC e si offrono di elaborare rispetto al presente più norme specifiche sullo stato della tecnica e le qualifiche per le aziende specializzate.

4 Commento alle modifiche dei singoli articoli

LPac art. 4 lett. g^{bis}

9 Cantoni e l'Unione svizzera dei contadini chiedono una definizione più precisa del concetto di "liquidi nocivi alle acque", allo scopo di evitare un inasprimento involontario delle esigenze poste agli impianti per scarti provenienti dall'agricoltura, derrate alimentari e beni voluttuari liquidi. 12 Cantoni rivendicano l'adeguamento alle norme internazionali della classificazione dei liquidi nocivi alle acque, ma, oltre a quella tedesca, non ne esistono altre. Diversi rappresentanti dell'economia auspicano che venga mantenuta la classificazione svizzera di tali liquidi.

LPac art. 19 cpv. 2

7 Cantoni e un Semicantone invocano il mantenimento delle disposizioni attuali sull'obbligo di autorizzazione; gli altri non prendono posizione oppure si dicono favorevoli alla limitazione proposta (5 Cantoni e un Semicantone).

Numerosi Cantoni e alcuni rappresentanti dell'economia esigono tuttavia che, anche nei settori particolarmente minacciati, i piccoli impianti siano esonerati come finora dall'obbligo di autorizzazione. Alcuni Cantoni vorrebbero esentare dall'obbligo di autorizzazione anche i piccoli serbatoi con un volume utile complessivo superiore a 4000 litri. In generale si chiede che l'OPAc preveda una chiara delimitazione.

11 Cantoni auspicano l'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione per determinati tipi di impianto al di fuori dei settori particolarmente minacciati (tra cui impianti interrati, grandi serbatoi, piazzole di travaso, impianti d'esercizio o circuiti). Si teme che senza l'assistenza tecnica dell'autorità tali impianti non vengano gestiti nel rispetto delle norme. Alcuni Cantoni chiedono che il diritto federale conceda loro la possibilità di introdurre l'obbligo di autorizzazione per determinati impianti al di fuori dei settori particolarmente minacciati.

LPac art. 22 cpv. 1

La maggior parte dei Cantoni e delle associazioni del settore dei serbatoi, come pure la Società svizzera dei proprietari fondiari propongono di fissare in modo vincolante gli intervalli di tempo tra un controllo periodico e l'altro per gli impianti assoggettati all'obbligo di autorizzazione.

LPac art. 22 cpv. 2

Alcuni Cantoni auspicano l'assoggettamento dei contenitori per il deposito, delle condotte e delle piazzole di travaso al principio di prevenzione, facile scoperta e ritenuta delle fughe di liquidi.

LPac art. 22 cpv. 2^{bis}

In diverse prese di posizione si deplora che questo capoverso non definisce né a chi si indirizza la prescrizione né chi – su tale base – deve assolvere gli obblighi. È inoltre avanzata la richiesta di precisare quali qualificazioni sono necessarie allo svolgimento di lavori negli impianti con liquidi nocivi alle acque e come garantirne la qualità. Alcuni Cantoni desiderano che venga prescritto chi deve controllare l'osservanza dello stato della tecnica.

LPac art. 22 cpv. 2^{ter}

Alcuni Cantoni e associazioni dei fabbricanti degli elementi di impianto chiedono che siano questi ultimi a controllare l'osservanza dello stato della tecnica. Tuttavia, tale compito non deve assolutamente incombere ai Cantoni.

LPAc art. 22 cpv. 4

Nessun commento.

LPAc art. 23

La soppressione dell'autorizzazione cantonale per le ditte di revisione raccoglie ampi consensi. Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che il profilo dei requisiti tecnici per tali ditte e revisori venga definito in opportuna sede in modo tale da garantire anche in futuro la qualità delle prestazioni.